

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,**  
**GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**  
**Direzione generale per la motorizzazione**  
**Divisione 6**

Prot. n. RU/1791  
Roma, 24 gennaio 2017

**OGGETTO: Articolo 219, comma 3ter, C.d.S. Trasmissione Sentenza Tribunale di Siena n. 651/2016 e Ordinanza Tribunale di Sondrio R.G. 144/2016.**

Si fa seguito alle precedenti circolari per trasmettere in allegato la Sentenza del Tribunale di Siena n. 651/2016 e l'Ordinanza del Tribunale di Sondrio R.G. 144/2016.

In particolare il Tribunale di Sondrio ha precisato che: *"... un reato può dirsi definitivamente accertato solo allorquando la pronuncia giudiziale che ne ha accertato la sussistenza acquisti efficacia di giudicato"*.

Da ciò consegue, secondo il detto Tribunale, che il decorso del termine di cui all'art. 219, c. 3ter presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale. Il detto Tribunale precisa inoltre che tale interpretazione è supportata anche da ragioni logico-sistematiche.

Infatti: *"...poiché prima che intervenga il giudicato non vi è revoca della patente, e poiché prima che intervenga la revoca della patente non vi è necessità di conseguire una nuova, coerenza impone che il decorso del termine per il conseguimento della nuova patente presupponga il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna"*.

Del pari rilevante è la sentenza del Tribunale di Siena che, oltre a ribadire il concetto di accertamento del reato quale dato del passaggio in giudicato della sentenza, si sofferma altresì sulla questione del cosiddetto "presofferto" e cioè della computabilità della sospensione cautelare nel triennio di cui all'art. 219, c. 3ter, escludendone la possibilità.

Ed infatti, precisa la detta sentenza, che mentre lo scopo della sospensione cautelare è *"... quello di impedire"* in via cautelare *"la prosecuzione della guida da parte di soggetto ritenuto pericoloso per se stesso e per gli altri ... il triennio in parola ha il fine, invece di far trascorrere un tempo adeguato al pieno recupero sociale dell'individuo ritenuto responsabile; altrimenti opinando, la previsione normativa dell'articolo 219 sarebbe nella sostanza superflua e non troverebbe mai applicazione"*.

Sulla questione del cosiddetto computo del presofferto, anche su richiesta della scrivente, è intervenuto il Ministero dell'Interno che, con nota prot. 0016938 del 07.11.2016, diramata a tutte le Prefetture per competenza, ha escluso la possibilità di tale computo in quanto *"... una riduzione del periodo di divieto mediante lo scomputo del cosiddetto presofferto, oltre a non trovare riscontro letterale nel dato normativo sembra anche porsi in contrasto proprio con le finalità dissuasive perseguite dalla normativa" che ha inteso chiaramente "operare un aggravamento degli effetti preclusivi conseguenti alla revoca della patente"*.

Si ritiene che le predette decisioni possano essere, unitamente a quanto già rappresentato e trasmesso, di ausilio nelle predisposizioni delle difese nei contenziosi in materia al fine di evitare la soccombenza nei giudizi.

IL DIRETTORE GENERALE - dott. arch. Maurizio Vitelli